

**CODICE DI COMPORTAMENTO**

**INTERNAL DEALING**

**PRYSMIAN S.P.A.**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2007*

## I. PREMESSA

In attuazione delle previsioni di cui agli artt. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**Testo Unico**”), e 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento adottato con Delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), il Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (di seguito, la “**Società**” ovvero “**Prysmian**”) ha approvato il seguente Codice di Comportamento (di seguito, il “**Codice**”), diretto a disciplinare gli obblighi informativi relativi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti al successivo paragrafo II.

## II. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Ai sensi degli artt. 114, comma 7, del Testo Unico e 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, sono “Soggetti Rilevanti”:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, in particolare i soggetti che rivestono la qualifica di responsabili delle funzioni aziendali Finanza, Amministrazione, Controllo & IT, Business Energia e Business Telecom;
- (c) qualora Prysmian detenga una partecipazione in una società controllata direttamente o indirettamente e il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenti più del cinquanta per cento (50%) dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (la “**Società Controllata**”), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società Controllata, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata;
- (d) ulteriori soggetti, individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato;
- (e) chiunque detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (gli “**Azionisti Rilevanti**”).

Sono “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1).

### **III. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI. DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.**

#### ***III.1 Definizione delle operazioni da comunicare. Tipologia di operazioni esenti dalla comunicazione.***

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio compiute da loro stessi ovvero dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti aventi ad oggetto:

- (a) azioni emesse da Prysmian;
- (b) strumenti finanziari collegati alle azioni dovendo per essi intendersi:
  - (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
  - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
  - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
  - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
  - (v) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
  - (vi) le azioni non quotate emesse da Società Controllate, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate.

Non sono oggetto di comunicazione:

- (a) le operazioni il cui importo complessivo – considerando le operazioni relative agli strumenti finanziari sopra indicati effettuate per conto del Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – non raggiunga i 5.000 euro entro la fine di ciascun anno; per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- (c) le operazioni effettuate dalla Società e da società dalla medesima controllate.

#### ***III.2 Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti***

I Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, comunicano alla CONSOB le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede, compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla loro effettuazione. Per “effettuazione” si intende il momento di avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie (eseguito) e non il momento della liquidazione dell'operazione. Entro il medesimo termine di 5 (cinque) giorni, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le operazioni sopra indicate.

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 del Regolamento Emittenti, le operazioni effettuate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

### ***III.3 Obblighi informativi della Società. Possibilità di avvalersi della Società per la comunicazione delle informazioni sulle operazioni.***

La Società comunica al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante l'invio di un comunicato stampa alla società di gestione del mercato, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa.

I Soggetti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB relative alle operazioni di cui al precedente paragrafo III.1.

In tale ipotesi i Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, dovranno trasmettere le informazioni all'ufficio Affari Generali e Legali entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'operazione, richiedendo che la comunicazione alla CONSOB venga effettuata dalla Società. La Società provvederà a effettuare la comunicazione alla CONSOB e al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni dai Soggetti Rilevanti.

Previo accordo con gli Azionisti Rilevanti - che si impegnano nei confronti della Società a inviare la comunicazione dell'operazione effettuata entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata - la Società comunica al pubblico le informazioni ricevute dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante l'invio di un comunicato stampa alla società di gestione del mercato, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa.

Le comunicazioni alla CONSOB e al mercato sono effettuate attraverso l'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

## **IV. SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI E SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI.**

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 9, del Regolamento Emittenti, il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Codice è individuato nella funzione Affari Generali e Legali, in collaborazione con Investor Relations. Il soggetto preposto all'attuazione del codice è individuato nella funzione Affari Generali e Legali.

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono la dichiarazione di cui all'Allegato 1 all'atto di ricevimento del Codice e si impegnano a rendere note alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'articolo 152-*octies*, comma 10, del Regolamento Emittenti, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114, comma 7, del Testo Unico.

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto ad inoltrare le informazioni relative alle operazioni concluse, nei modi seguenti:

- (i) consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso la sede della Società, in Viale Sarca 222 – 20126 Milano;
- (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo fax e/o via e-mail (in formato pdf) al numero e indirizzo così come riportati nel sito Internet della Società;

Affari Generali e Legali dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione.

## **V. SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 193, comma 1-*bis* del Testo Unico, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 7 del Testo Unico o delle relative disposizioni applicative è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratori o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate la revoca per giusta causa dall'incarico.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di società dalla medesima controllate l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

## **VI. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice entra in vigore a partire dalla data di rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

## **VII. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

Il Codice potrà essere modificato e/o integrato dall'Amministratore Delegato della Società a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato.

Il soggetto preposto all'attuazione del Codice provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice nelle forme e procedure di cui al precedente paragrafo IV.

## VIII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento delle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative ivi richiamate o connesse.

Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.

I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

## IX. DISPOSIZIONI FINALI

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non possono compiere le operazioni di cui al paragrafo III.1 che precede nei seguenti periodi:

- (i) nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale della Società;
- (ii) nei 15 (quindici) giorni di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell'approvazione di ciascuna relazione trimestrale della Società.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i periodi di blocco previsti dai relativi regolamenti dei suddetti piani.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Amministratore Delegato di (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al soggetto preposto all'attuazione del Codice, e (ii) consentire a un Soggetto Rilevante e ad una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti l'effettuazione dell'operazione in periodi in cui altrimenti vigerebbe il divieto.

## Allegato

### Dichiarazione di accettazione del Codice

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, nella mia qualità di \_\_\_\_\_ e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Prysmian S.p.A. (di seguito, la "**Società**"),

#### **dichiaro**

- (i) di prendere atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice;
- (ii) di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso, alle quali mi atterrò scrupolosamente.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente in osservanza delle disposizioni che regolano l'informativa sulle operazioni di *internal dealing*.

Data

\_\_\_\_\_

(Firma)